



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 269 del 11/10/2021

Registro del Settore
N. 141 del 11/10/2021

Oggetto: **Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa nel giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. avverso alla sentenza n. 453/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena nel procedimento rubricato al n. 7930/2019 (CIG: ZDF334A556).**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- in data 12 Novembre 2019, in atti al Prot. gen. n° 16329, veniva notificato al Comune di Soliera Atto di Citazione a comparire avanti al Tribunale di Modena, presentato dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F., rappresentati e difesi in forza di delega dall'Avv. Domenico Arena e presso il medesimo domiciliati in Modena (MO), via Emilia Est. n. 911, al fine di fare accertare e dichiarare un presunto inadempimento del Comune di Soliera in relazione ad un atto privo di data certa di assenso e benessere per la cessione volontaria di un terreno di loro proprietà, utile alla costruzione dello Stradello Lama e di due accessi sul Cavo Lama a servizio degli edifici esistenti sul lato opposto dello stesso Cavo Lama, sottoscritto dal Sig. F.M, dante causa degli odierni attori, e l'allora Sindaco del Comune A.F., per mancato pagamento del prezzo di acquisto di tale terreno e condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa;
- con Delibera n. 7 del 29/01/2020 la Giunta comunale autorizzava il Sindaco pro-tempore a costituirsi in giudizio in relazione all'Atto di Citazione sopra indicato, affidandosi per la difesa all'Avvocato Sara Castellazzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena in data 16/10/2001, con Studio professionale in Modena;
- con sentenza in data 18 Marzo 2021, verbale della causa N. R.G. 7930/2019, in atti con Prot. n. 4896/2021, il Tribunale di Modena rigettava le richieste risarcitorie avanzate dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F., ritenendo che il credito si sia prescritto, accogliendo quindi l'eccezione di prescrizione avanzata dal Comune e condannato la parte attrice al rimborso delle spese processuali;
- in data 28/04/2021 veniva notificato al Comune di Soliera, presso il proprio procuratore costituito, atto di citazione in appello alla Corte di Appello di Bologna avverso alla sentenza N. 453/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena nel procedimento rubricato al N. R.G. 7930/2019 presentato dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F., rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Arena, tendente ad ottenere la riforma della citata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado (atto di citazione in appello acquisito agli atti al Prot. 10628/2021);

Vista la Delibera della Giunta comunale n. 61 del 01/07/2021 di autorizzazione al Sindaco pro-tempore del Comune di Soliera a costituirsi nel giudizio di secondo grado promosso dalla parte soccombente nel giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza sopra indicata;

Considerato che non sussistono all'interno dell'Amministrazione, né sono previste nella pianta organica dell'Ente, figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, che richiede specifico titolo abilitativo oltre all'iscrizione all'Ordine degli Avvocati, per la costituzione nel giudizio in questione in nome e per conto dell'Ente, a difesa e tutela delle ragioni dello stesso;

Preso atto che la suddetta Deliberazione della Giunta comunale demandava al Responsabile competente l'attivazione di tutte le procedure necessarie all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico legale e la predisposizione di ogni atto di gestione inerente e conseguente, compreso l'impegno di spesa;

Rilevata la necessità di tutelare i diritti e gli interessi dell'Ente nella vicenda in esame;

Ritenuto opportuno conferire apposito incarico allo stesso legale che in primo grado ha assistito il Comune nel causa di cui si tratta, per vedere riconosciute le ragioni dell'Ente nel giudizio in Appello;

Richiamata la Determina n. 28 del 10/02/2020 con la quale si incaricava l'Avvocato Sara Castellazzi, per il servizio di rappresentanza e assistenza legale del Comune di Soliera nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Modena promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F.;

Considerato che l'Avvocato Sara Castellazzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena in data 16/10/2001, con Studio professionale in Modena, Piazza Matteotti n. 50 (C.F. n. CSTSRA74M42F257N e P.I. n. 02713090369) è dotata di adeguata professionalità, esperienza e competenza come risultante dal suo curriculum vitae;

Visto il preventivo trasmesso dal suddetto avvocato con nota acquisita agli atti al Prot. n. 10630 del 01/07/2021, recante come importo di compenso per l'intera causa di appello, personalizzato rispetto alla tariffa professionale, in considerazione dell'attività già svolta nel giudizio di primo grado e della peculiarità del giudizio di Appello pari a Euro 1.000,00 per la fase di studio della controversia, Euro 1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 2.000,00 per la fase decisionale, in totale **Euro 4.000,00** oltre a spese generali (15% sul compenso totale) per Euro 600,00 oltre oneri previdenziali per Cassa Avvocati (4%) per Euro 184,00 e Iva di legge (22%) per Euro 1.052,48 e così per complessivi Euro 5.836,48;

Preso atto che la suddetta professionista si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico alle condizioni di cui al citato preventivo di spesa, evidenziando che la suddivisione per fasi non contempla la fase "istruttoria e/o trattazione" (per un valore calcolato al minimo della tariffa professionale di Euro 2.030,00) che spesso non viene disposta nel giudizio di appello e che qualora, contrariamente a quanto ipotizzato, il Giudice decidesse di disporre la fase istruttoria, provvederà a rendere all'amministrazione una indicazione relativa agli onorari nel caso occorresse attività difensiva aggiuntiva;

Appurata la congruità dei prezzi praticati, in quanto, la professionista è in grado di fornire il servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Ritenuto di approvare il preventivo presentato dalla professionista riferito all'intera causa di appello e di affidarle l'incarico per l'importo sopra indicato;

Tenuto conto che sono in corso nei confronti della suddetta professionista le necessarie verifiche ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., effettuate secondo gli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000;

Dato atto che l'affidamento verrà formalizzato in base ad apposito disciplinare;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale per gli appalti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", come aggiornate con delibera del Consiglio A.N.A.C. n. 636 del 10/07/2019, ai sensi delle quali, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5 (cinque) mila Euro è facoltà della stazione appaltante procedere alla stipulazione del contratto con l'affidatario sulla base della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, prevedendo, in caso di successivo accertamento dell'insussistenza dei prescritti requisiti, la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) inerente alla determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa e delle relative procedure e la conseguente necessità di indicare: *a)* il fine che il contratto intende perseguire; *b)* l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; *c)* le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che è stato richiesto il Codice Identificativo Gara all'ANAC, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: **ZDF334A556**;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss mm ed ii, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del C.C. n. 76 del 22/12/2020 "*APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 E RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO*", con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;

- Deliberazione del C.C. n. 78 del 22/12/2020 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023”, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;
- Deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023: ASSEGNAZIONE RISORSE”, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Rilevato che occorre sostenere la spesa di **Euro 147,00** per contributo unificato dovuto alla Cancelleria della Corte d'Appello di Bologna per il deposito della comparsa di costituzione in giudizio, come da comunicazione dell'Avvocato S. Castellazzi agli atti con Prot. n. 15870 del 07/10/2021;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto pari a complessivi Euro 5.836,48 (spese generali, oneri previdenziali e Iva compresi) oltre ad Euro 147,00 per contributo unificato alla Corte d'Appello per un totale di **Euro 5.983,48** è finanziata con mezzi di bilancio e trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 1816/1 denominato “*Spese per incarichi Settore patrimonio*” del Bilancio 2021;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” con particolare riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e all'art. 183 “Impegno di spesa”;
- il D.Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 17 co. 1 lett. d), inserito nella parte I - titolo II - rubricato con la dicitura esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09/02/1982 n. 31 e s.m.i;
- l'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici che, fra gli altri servizi, fa riferimento anche a quelli di natura legale;
- le linee guida Anac n. 12 sul tema dei servizi legali,
- il D.Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;
- il D.Lgs. 165/2001 con particolare riferimento agli artt. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”, comma 2 e 7 “Gestione delle risorse umane”, comma 6;
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” ed in particolare l'art. 15 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” e l'art. 23 “obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

- lo Statuto Comunale e in particolare l'art. 42, commi 6,7,8;
- il Regolamento di contabilità e in particolare l'art. 25 comma 5;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di ritenere la premessa parte integrante del dispositivo;

di approvare il preventivo presentato dall'Avvocato Sara Castellazzi riferito all'intera causa di appello, di seguito dettagliato:

FASE	Euro
Fase di studio della controversia	1.000,00
Fase introduttiva del giudizio	1.000,00
Fase decisionale	2.000,00
COMPENSO TABELLARE	4.000,00
Spese generali 15% sul compenso totale	600,00
Cassa Avvocati 4%	184,00
Totale Imponibile	4.784,00
IVA 22% su Imponibile	1.052,48
Totale Compenso	5.836,48

di prendere atto che nel preventivo esposto la suddivisione per fasi non contempla la fase "istruttoria e/o trattazione" (pari ad un valore calcolato al minimo della tariffa professionale di Euro 2.030,00) in quanto, come evidenziato dalla professionista incaricata, spesso non viene disposta nel giudizio di appello e che qualora, contrariamente a quanto ipotizzato, il Giudice decidesse di disporre la fase istruttoria, l'Avvocato provvederà a rendere all'amministrazione una indicazione relativa agli onorari nel caso occorresse attività difensiva aggiuntiva;

di affidare l'incarico per il servizio di rappresentanza e assistenza legale del Comune di Soliera nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. avverso alla sentenza n. 453/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena nel procedimento rubricato al n. 7930/2019, all'Avvocato Sara Castellazzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena in data 16/10/2001, con

Studio professionale in Modena, Piazza Matteotti n. 50 (C.F. n. CSTSRA74M42F257N e P.I. n. 02713090369) per l'importo di **Euro 4.000,00** oltre accessori, oneri e Iva, per un totale Euro 5.836,48;

di impegnare, la spesa di **Euro 5.836,48** (spese generali, CPA e Iva compresi) a favore della suddetta professionista con imputazione al Capitolo 1816/1 ad oggetto "*Spese per incarichi settore Patrimonio*" del Bilancio 2021;

di impegnare la spesa di **Euro 147,00** per contributo unificato dovuto alla Cancelleria della Corte d'Appello di Bologna per il deposito della comparsa di costituzione in giudizio, che sarà da rimborsare all'Avv. S. Castellazzi, come da comunicazione acquisita al agli atti con Prot. n. 15870 del 07/10/2021;

di riservarsi di provvedere con successivi atti all'adeguamento dell'impegno di spesa in relazione all'andamento della causa e alle attività che si renderanno in concreto necessarie;

di liquidare, dietro presentazione di regolari fatture, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità, l'importo dovuto all'affidataria del servizio;

di definire, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è tutelare i propri diritti e interessi nella vicenda riguardante il presunto inadempimento del Comune di Soliera per mancato pagamento del prezzo di acquisto del terreno e condanna al risarcimento del danno in relazione alla costruzione dello Stradello Lama e di due accessi sul Cavo Lama a servizio degli edifici esistenti sul lato opposto dello stesso Cavo Lama;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico ad un avvocato per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza e assistenza legale per la difesa del Comune nel giudizio avanti alla Corte di Appello di Bologna promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. (in atti con Prot. 10628 del 01/07/2021);
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto come indicato in narrativa;
- il contratto di incarico sarà formalizzato con scrittura privata in base ad apposito disciplinare secondo gli schemi in uso presso gli uffici competenti dell'Ente, a firma del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;

di dare atto che:

- l'esigibilità della spesa derivante dal presente atto, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è prevista per Euro 5.983,48 nell'anno 2021;
- il codice identificativo gara attribuito dall'ANAC ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: **CIG: ZDF334A556** ;
- l'efficacia dell'affidamento sarà dichiarata con apposita determinazione a seguito delle necessarie verifiche, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.;

- ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, come aggiornate con delibera del Consiglio A.N.A.C. n. 636 del 10/07/2019, si procederà alla stipulazione del contratto sulla base dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico affidatario, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e acquisita agli atti, dando atto che, in caso di successivo accertamento dell'insussistenza dei prescritti requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è l'Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera;
- è stata acquisita agli atti apposita dichiarazione in materia di insussistenza di conflitto di interesse del professionista sopra indicato, pertanto si attesta, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 comma 14, come modificato dalla Legge 190/2012, l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

di informare l'affidatario sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il prestatore del servizio, inseriti nel *“Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”*, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014 in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione *“Amministrazione trasparente” - “Disposizioni Generali” - “Atti Generali”*;

di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 15 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 mediante pubblicazione dei dati richiesti sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Consulenti e collaboratori;

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione *“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici”* *“Affidamenti diretti”* e la trasmissione all'ANAC.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa nel giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. avverso alla sentenza n. 453/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena nel procedimento rubricato al n. 7930/2019 (CIG: ZDF334A556).

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2021	5836.48		1816		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	568			
	Descrizione			SPESE PER INCARICHI SETTORE PATRIMONIO		
	Codice Creditore					
	CIG	ZDF334A556		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa nel giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. avverso alla sentenza n. 453/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena nel procedimento rubricato al n. 7930/2019 (CIG: ZDF334A556).				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2021	147		1816		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	568			
	Descrizione			SPESE PER INCARICHI SETTORE PATRIMONIO		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa nel giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. avverso alla sentenza n. 453/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena nel procedimento rubricato al n. 7930/2019 (CIG: ZDF334A556).				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 269 DEL 11/10/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 11/10/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa nel giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte di Appello di Bologna, promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. avverso alla sentenza n. 453/2021 pronunciata dal Tribunale di Modena nel procedimento rubricato al n. 7930/2019 (CIG: ZDF334A556).**”, n° 141 del registro di Settore in data 11/10/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 12/10/2021 al giorno 27/10/2021.